

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler Stefan Sandrini
Stefan Engele
Martina Malfertheiner Oskar Malfertheiner
Stefano Seppi Massimo Moser
Andrea Tinti Michael Schieder
Stephanie Vigl Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter - Collaboratori

Karoline de Monte Iwan Gasser
Thomas Sandrini

Circolare

numero:

46i

del:

2020-04-09

autore:

Karoline de Monte

Stefano Seppi

Ai signori clienti - dipendenti, pensionati e collaboratori

Dichiarazione mod. 730/2020 per il 2019 - termine consegna documentazione: 15 aprile 2020

Come noto i lavoratori dipendenti ed i pensionati con determinati redditi aggiuntivi (p.es. redditi di fabbricati) possono presentare al fine di dichiarare i propri redditi, anziché il modello REDDITI, il modello 730. In alternativa alla dichiarazione dei redditi modello REDDITI, i dipendenti, i pensionati e in determinati casi anche i collaboratori coordinati e continuativi possono presentare:

- il modello 730 al proprio datore di lavoro o ente pensionistico;
- il modello 730 ad un commercialista o esperto contabile;
- il modello 730 ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

ATTENZIONE: a causa dei provvedimenti emanati al fine di contrastare la diffusione del “coronavirus”, per le modalità di consegna della documentazione in Studio Vi preghiamo di prestare attenzione a quanto riportato al punto 4. della presente circolare.

Dal 2015¹ l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente sulla piattaforma Fisconline in formato elettronico il modello 730 precompilato.

A partire dal 5.5.2020² dipendenti e pensionati possono accedere **autonomamente** in Internet³, previo possesso dei necessari codici di accesso, e disporre della dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco e decidere di:

- accettarla senza riserve e senza modifiche, oppure
- modificarla o integrarla

e poi inviarla **entro il 30.09.2020**. Per poter visualizzare i dati ed eventualmente modificarli, è necessario richiedere in anticipo all'Agenzia delle Entrate il **codice PIN**⁴.

1 ex D.Lgs. 21.11.14, n. 175, cd "Decreto semplificazioni fiscali" – entrato in vigore il 13.12.14

2 L'art. 16-bis del Decreto Legislativo n. 124/19, convertito nella Legge n. 157/19, anche noto come "Decreto di accompagnamento alla Legge Finanziaria 2020", ha rivisto i termini per la presentazione del Modello 730, della CU e di alcuni altri adempimenti correlati. Il comma 5 prevede che i nuovi termini devono essere applicati a partire dal 01.01.21. L'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 9/20, Disposizioni urgenti sul Coronavirus, in vigore dal 02.03.20, ha anticipato la validità dei nuovi termini al 01.01.20.

L'invio telematico delle certificazioni uniche (CU) per i redditi di lavoro dipendente, dei co.co.co., liberi professionisti, provvigioni ecc. è stato rinviato dal 16.3. al 31.3.20.

Per i liberi professionisti ed imprenditori (tra cui banche, assicurazioni, veterinari, università, ecc.) che devono inviare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute dai loro clienti ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, il precedente termine per l'invio è stato posticipato dal 16.3. al 31.3.20. Per gli amministratori condominiali, che sono tenuti a presentare i dati per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali precompilate, il termine per l'invio dei dati è stato posticipato dal 9.3. al 31.3.20. Nessun rinvio invece per i medici e gli altri soggetti sanitari, che hanno dovuto inviare i dati al STS entro il 31.1.20.

Allo stesso modo sono stati posticipati al 30.09.20 anche i termini per la predisposizione del Modello 730.

3 www.agenziaentrate.gov.it

4 [www.agenziaentrate.gov.it: https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp](https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/Fisconline.jsp); Home- servizi online – servizi fiscali - servizi con registrazione – registrarsi...

L'uso del "modello 730 precompilato" è **facoltativo**, ovvero il contribuente non è tenuto ad utilizzare il modello dichiarativo 730 precompilato.

Dal momento che è possibile presentare il modello 730/2020 con le solite modalità fino ad oggi utilizzate, il nostro Studio preparerà la dichiarazione dei redditi 730 in tal modo, senza cioè controllare quanto indicato nel modello precompilato.

Qualora foste interessati, il nostro Studio è a disposizione per verificare la correttezza e la completezza della dichiarazione precompilata dal Fisco; in tal caso **per poterne prendere visione abbiamo bisogno di una delega da Voi sottoscritta, unitamente ad una copia del vostro documento di identità valido**. Poiché l'accesso alla dichiarazione ed il suo controllo sono operazioni che richiedono una quantità non trascurabile di lavoro, qualora ciò venga richiesto verrà addebitato un costo aggiuntivo di € 70.

1 Vantaggi della dichiarazione dei redditi modello 730

I vantaggi per il contribuente che presenta il modello 730 sono i seguenti:

- non deve effettuare alcun calcolo fiscale;
- riceve un eventuale saldo di imposta a credito direttamente nella busta paga di luglio o nel certificato di pensione di agosto/settembre e non deve più attendere, come nel caso di presentazione del modello REDDITI, per ottenere un eventuale rimborso^{5 6} del proprio credito;
- in caso di debito di imposta non deve effettuare alcun versamento, in quanto il debito di imposta sarà direttamente trattenuto nella busta paga di luglio o nel certificato di pensione di agosto/settembre;
- la dichiarazione modello 730 viene presentata dai commercialisti ed esperti contabili, dai datori di lavoro, dall'ente pensionistico (p. es. INPS) o da un Centro di Assistenza Fiscale (CAF);
- non deve effettuare versamenti a fronte dell'eventuale acconto dovuto, in quanto questo viene trattenuto dalla busta paga di luglio o dal certificato di pensione di agosto (saldo e 1. acconto) ovvero di novembre (2. acconto).

Ai datori di lavoro ed agli istituti pensionistici (p. es. INPS) deve essere consegnato unicamente il modello 730 compilato.

Ai CAF invece deve essere altresì consegnata tutta la documentazione necessaria alla compilazione del modello ovvero alla verifica dei dati riportati nello stesso se precompilato.

2 Scadenza di invio del modello 730⁷

I termini per la presentazione delle dichiarazioni, modello 730/2020 quest'anno variano a seconda della data di consegna della dichiarazione al professionista abilitato o al CAF, e precisamente:

- **15.6.** per le dichiarazioni consegnate entro il 31.5.;
- **29.6.** per le dichiarazioni consegnate dal 01. al 20.06.;
- **23.7.** per le dichiarazioni consegnate dal 21.6. al 15.7.;

5 **Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite datore di lavoro o invio diretto da parte del contribuente del 730 precompilato CON integrazioni/modifiche:** qualora le modifiche incidano sulla determinazione dei redditi o delle imposte, ovvero il modello 730 presenti elementi di incoerenza rispetto ai criteri individuati da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate o ai dati inviati da terzi nonché inviati con la dichiarazione l'anno precedente e in presenza di **crediti d'imposta superiori ad euro 4.000**, il rimborso avverrà a cura dell'Agenzia delle Entrate, previo eventuale controllo della dichiarazione e/o della documentazione (entro 4 mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione). In questo caso anche i tempi per il rimborso saranno più lunghi (entro il sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione).

Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite datore di lavoro o invio diretto da parte del contribuente del 730 precompilato SENZA integrazioni/modifiche: il contribuente riceverà il suo credito d'imposta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Invio della dichiarazione dei redditi mod. 730 tramite commercialista o CAF: il contribuente riceverà il suo credito d'imposta direttamente dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico, senza alcun controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'esclusione dei controlli documentali non riguarda i requisiti **soggettivi** che danno diritto alle detrazioni deduzioni e agevolazioni. L'Agenzia può sempre effettuare controlli sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni o deduzioni e altre agevolazioni in capo al contribuente.

6 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 12.3.18 punto 7

7 **termini che scadono di sabato, domenica o di un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo**

- 15.9. per le dichiarazioni consegnate dal 16.7. al 31.8.;
- 30.9. per le dichiarazioni consegnate dal 1.9. al **30.9.**

Il sostituto d'imposta - il datore di lavoro o l'istituto di previdenza – effettua i conguagli degli importi risultanti dalla dichiarazione dei redditi (debito d'imposta o credito d'imposta dei singoli dipendenti) solamente dopo aver ricevuto telematicamente dall'Agenzia delle Entrate i risultati dei mod. 730 (comunicati tramite il mod. 730-4)⁸ e liquida gli importi nella prima busta paga relativa al mese successivo a quello in cui ha ricevuto il 730-4 (gli istituti di previdenza liquideranno a partire dal secondo mese successivo al ricevimento). Poiché l'Agenzia delle Entrate deve restituire il mod. 730-4 entro 10 giorni, la data di invio del mod. 730 ha rilevanza sui tempi di restituzione di eventuali crediti d'imposta.

Nel caso in cui foste interessati alla presentazione del modello 730, anziché del modello REDDITI, il nostro Studio è disponibile a fornirVi il servizio di predisposizione del modello 730, nonché a presentare in nome Vostro il modello 730 ad un CAF.

3 Termini per la consegna della documentazione in Studio

Per la presentazione del modello 730/20 per l'anno 2019 abbiamo bisogno della documentazione riportata nell'allegato elenco, entro il giorno **mercoledì 15.4.2020**, solamente qualora non sia stata già consegnata presso il nostro Studio.

Qualora non ci venisse consegnato il questionario allegato alla presente, ovvero lo stesso ci venisse fornito non completamente compilato, considereremo validi i dati e le informazioni rilevati dalle Vs. dichiarazioni dell'anno scorso: ciò riguarda, tra gli altri, lo stato di famiglia, i familiari a carico e la scelta per la destinazione del 5/8/2 per mille.

Facciamo presente che i datori di lavoro e gli istituti pensionistici sono tenuti a fornirVi entro il **31.3.2020** - quest'anno entro il 1.4.2020 - la certificazione dei redditi a Voi corrisposti nello scorso anno (modello CU).

L'INPS e l'INAIL non inviano più il CU per posta. Qualora foste sprovvisti unicamente del modello CU dell'INPS, potremmo richiederlo direttamente noi. A tal fine abbiamo bisogno di una copia di un Vostro documento d'identità valido e della **delega firmata al nostro Studio**. I clienti nuovi dovrebbero fornirci anche la copia del CU dell'anno scorso.

Vi preghiamo di consegnarci unicamente **un esemplare** di ogni documento: un originale ovvero una copia (non due).

Vi preghiamo inoltre di voler barrare i punti che troverete più avanti nell'allegata lista e di volerla riconsegnare compilata insieme a tutti i documenti richiesti.

La lista deve essere sottoscritta e datata nell'ultima pagina.

Vi chiediamo inoltre di voler indicare nella lista allegata la Vostra scelta in merito alla destinazione:

- del **8%** a favore della Chiesa cattolica, dello Stato ecc.. Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici: 1 - Fame nel mondo; 2 - Calamità; 3 - Edilizia scolastica; 4 - Assistenza ai rifugiati; 5 - Beni culturali;
- del **5%** per scopi sociali;
- del **2%** per uno dei partiti politici presenti in Parlamento,

Tali scelte **non determinano** maggiori imposte dovute. **In mancanza di tali informazioni nella lista allegata, manterremo le scelte effettuate nell'anno precedente.**

Ai clienti interessati alleghiamo alla presente circolare anche l'**elenco degli immobili locati**⁹. Vi preghiamo di verificare nella colonna "Locatario" il nome del locatario indicato e di inserire i dati di registrazione del contratto, cioè la data di registrazione, la serie, il codice

⁸ Punto 21.5 della Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 8/E del 07.04.2017

⁹ Lista affitti fabbricati

ufficio, il numero registrazione (p.es. Agenzia delle Entrate di Bolzano, registrato il 1/7/2016 al n. 3/2980). Nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la riga sotto la colonna “Contratti non sup. 30 gg.”. Si deve inoltre indicare nella lista il **canone complessivo dell'anno 2019 alternativamente:**

- nella colonna “**Cedolare**”, se per il contratto è stata esercitata l'opzione per il regime di tassazione alternativo¹⁰

ovvero

- nella colonna denominata “**Irpef/Ires**”, se per il contratto viene applicato il regime ordinario di tassazione (tassazione progressiva).

Se nel corso dell'anno si sono verificate **diverse situazioni per uno stesso immobile** (abitazione principale, immobile tenuto a disposizione, locato, ecc.), occorre segnalare **ogni singola situazione per ogni immobile** indicandola distintamente nella corrispondente riga (p.e. immobile 1,00: dato in locazione a canone “concordato”¹¹ con tassazione ordinaria dal 01/01/2019 al 30/06/2019; a disposizione dal 01/07/2019 al 31/08/2019; locato a canone “concordato” con cedolare secca dal 01/09/2019 al 31/12/2019).

4 Modalità di consegna della documentazione durante il periodo di restrizione degli spostamenti a causa del “coronavirus”

A causa dell'attuale situazione di emergenza da “coronavirus”, vi informiamo che anche il nostro Studio ha preso le opportune precauzioni, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03. e dell'11.03.2020 nonché nel provvedimento d'urgenza del Presidente della Provincia n. 5/2020 del 05.03.2020.

Devono pertanto essere utilizzati prioritariamente quei canali di comunicazione che non richiedono un contatto personale (come e-mail, telefono).

Vi preghiamo di **inviarci i documenti insieme alla lista allegata, compilata e firmata**, con le seguenti modalità:

- a) via e-mail: le ricevute di pagamento devono essere scannerizzate in modo che la data di pagamento sia chiaramente visibile,
- b) per posta raccomandata
- c) in busta chiusa nella cassetta postale dello studio legale "Winkler & Sandrini".

5 Lo Studio rispetta i soliti orari di apertura al pubblico

Giorno	mattina	pomeriggio
lunedì-giovedì	9:00 – 12:30	14:00 – 17:00
venerdì	9:00 – 12:30	chiuso

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

¹⁰ art. 3, D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011

¹¹ art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998

Pete Winkler Sandrini: Alan Engle

allegati

lista documentazione richiesta

eventuale lista affitti (se pertinente)

Documenti per la compilazione del Mod. 730/2020 per il 2019

Nome		telefono:	
		casa:	
indirizzo e-mail		ufficio:	
		cellulare:	
indicare indirizzo di residenza anche se <u>non</u> variato			
indirizzo:	n.:	CAP:	luogo:
se variato prego indicare la data :			
Datore di lavoro o Ente pensionistico (p.e. Inps) con il quale sussiste il rapporto di lavoro/pensione dal mese di giugno al mese di luglio 2020:			
nome/denominazione:			
Barrare se dal mese di giugno al mese di luglio 2020 SENZA sostituto: <input type="checkbox"/>			
Destinazione dell' 8 % dell'IRPEF alla seguente istituzione:			
<input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> (*)	<input type="checkbox"/> Chiesa cattolica	<input type="checkbox"/> Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno	
<input type="checkbox"/> Assemblee di Dio in Italia	<input type="checkbox"/> Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	<input type="checkbox"/> Chiesa Evangelica Luterana in Italia	
<input type="checkbox"/> Unione Comunità Ebraiche Italiane	<input type="checkbox"/> Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale	<input type="checkbox"/> Chiesa Apostolica in Italia	
<input type="checkbox"/> Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	<input type="checkbox"/> Unione Buddhista Italiana	<input type="checkbox"/> Unione Induista Italiana	
<input type="checkbox"/> Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG)			
(*) è possibile indicare una sola scelta: 1-fame nel mondo, 2-calamità, 3-edilizia scolastica 4- assistenza ai rifugiati, 5- beni culturali			
Destinazione del 5 % dell'IRPEF alla seguente istituzione (indicare il codice fiscale):			
<input type="checkbox"/> all'Associazione o Onlus codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> per la ricerca scientifica o per la Università codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> per la ricerca sanitaria codice fiscale _____	
<input type="checkbox"/> all'attività sociale del Comune di residenza	<input type="checkbox"/> all'Associazione sportiva codice fiscale _____	<input type="checkbox"/> all'attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici codice fiscale _____	
<input type="checkbox"/> al sostegno degli Enti gestori delle aree protette codice fiscale _____			
Destinazione del 2 % dell'IRPEF a un partito politico al parlamento:			
Codice del partito prescelto (in base all'elenco pubblicato) _____		Firma: _____	

La seguente documentazione dovrà essere consegnata solo qualora non sia già depositata pres-

so il nostro Studio.

Importante: per favore barrare con una crocetta la documentazione consegnata!

1 Documentazione generica

- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente - Mod. 730 -, se **non** compilata dal nostro Studio;
- Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente - Mod. REDDITI -, se **non** compilata dal nostro Studio allegando eventuali compensazioni effettuate con modello F24;
- Fotocopia di un documento d'identità **valido**, se rinnovato/prorogato nel 2019;
- stato civile:** celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a;
- Codice fiscale di tutte le persone a carico** (ad esempio: figli a carico residenti in Italia o all'estero, anche se minorenni, genitori ecc.): se il codice fiscale non fosse ancora stato assegnato deve essere fatta immediata richiesta all'ufficio distrettuale delle imposte dirette. Si considerano persone "a carico" tutti i familiari che nel 2019 non hanno reddito lordo annuo superiore a € 2.840,51 /€ 4.000 (al lordo degli oneri deducibili!).
Dal 1.1.2019 il limite di reddito lordo per essere considerati a carico, per i figli di età non superiore a 24 anni, è stato innalzato ad € 4.000: Il requisito anagrafico deve sussistere per l'intero anno, quindi **per i figli che superano il limite d'età in corso d'anno, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade, il limite torna ad € 2.840,51¹².**

- Numero figli in affidamento preadottivo a carico del contribuente** per i quali nel prospetto dei familiari a carico NON è stato indicato il codice fiscale; indicare numero: _____

Nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, la casella va barrata, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento.

Nome e cognome del coniuge (da indicare <u>sempre</u>)	Codice fiscale (da indicare <u>sempre</u>)	Coniuge a carico?	
		Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Nome e cognome dei figli - solo figli a carico con un reddito lordo inferiore a € 2.840,51.- o € 4.000 - residenti in Italia o all'estero	Codice fiscale (anche di eventuali figli a carico residenti all'estero)	Percentuale a carico? una percentuale superiore al 50% spetta soltanto al genitore con reddito complessivo più elevato	Affidamento detrazione al 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%
		<input type="checkbox"/> 100% <input type="checkbox"/> 50% <input type="checkbox"/> 0%	<input type="checkbox"/> 100%

- è riconosciuta una maggiorazione della detrazione nel caso in cui i figli abbiano una disabilità grave;
 - in tal caso deve essere allegata la documentazione di riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge del 05/02/1992 n. 104.

Estratto catastale ed estratto tavolare

La situazione della proprietà immobiliari non può essere desunta dalla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, in quanto nel modello cartaceo non sono riportate tutte le indicazioni necessarie.

vamente non supera Euro 5.000, non sono assoggettati ad imposta.

Sono detenuti o stati trasferiti beni **all'estero**? SI NO

esempi: immobili, terreni, oggetti d'arte, antiquariato, barche, automezzi, partecipazioni, polizza assicurazione vita all'estero, c/c bancari, libretti di risparmio, titoli,...

indicazione tipo di bene 1:

valore del bene 1:

elenco della documentazione allegata 1:

indicazione tipo di bene 2:

valore del bene 2:

elenco della documentazione allegata 2:

documentazione dell'imposta patrimoniale pagata all'estero:.....

Qualora dovesse detenere beni diversi all'estero, preghiamo di contattare il nostro Studio.

il quadro **RM-Redditi**

dichiarare indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;

per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni edificabili e agricoli operata nel 2019;

il quadro **RT-Redditi**

per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni non quotate in mercati regolamentati operata nel 2019;

per dichiarare plusvalenze derivanti da partecipazioni.

2 Versamenti di imposte

Importante: segnaliamo¹⁶ che le persone fisiche prive di partita IVA possono effettuare i pagamenti delle imposte e contributi in banca con deleghe di pagamento, mod. F24, in formato cartaceo, solamente se non sono presenti delle compensazioni. In caso di mod. F24 con compensazioni con saldo positivo o con saldo zero, i pagamenti possono essere effettuati solamente in via telematica (Entratel, FiscOnline/F24Online o Home Banking (CBI)).

Conguaglio IRPEF per il 2018 (pagamento effettuato in giugno o luglio 2019);

1^a rata di acconto Irpef in giugno o luglio 2019 se nell'anno precedente è stato presentato il modello Redditi;

2^a rata di acconto Irpef nel mese di novembre 2019 se nell'anno precedente è stato presentato il modello Redditi;

Conguaglio Irpef addizionale regionale e comunale per il 2018 (pagamento effettuato in giugno o luglio 2019);

Acconto Irpef addizionale comunale 2019 (rispettivamente giugno e luglio 2019);

Modelli F24 attestanti il versamento della cedolare secca (pagamenti effettuati in acconto nel 2019 – codice tributo 1840 e 1841).

3 Oneri detraibili e deducibili

Gli oneri di cui al punto 3 sono deducibili esclusivamente **se pagati nell'anno 2019** e se tale pagamento **risulta in modo certo** dai documenti **allegati**. Ricordiamo che i pagamenti superiori a 2.999,99 euro (o 1.999,99 euro a partire dal 01.07.20) devono essere effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.

Informiamo che al punto 3 elenchiamo gli oneri deducibili più significativi. Per ulteriori informazioni vi sollecitiamo a prendere visione delle istruzioni¹⁷ del modello 730/2020 (periodo d'imposta 2019).

¹⁶ art. 7-quater, comma 31, del DL 193/2016, convertito dalla Legge n. 225 del 01.12.2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 02.12.2016 n.282

¹⁷ Agenzia delle entrate – cittadini – dichiarazioni – 730 – modello e istruzioni

3.1 Assicurazioni

Importante: La preghiamo di farsi rilasciare dalla società di assicurazione la documentazione dalla quale risulta la quota fiscalmente deducibile. Tale dichiarazione viene normalmente rilasciata a partire dal mese di marzo dell'anno successivo al pagamento.

- Certificazione di pagamento dell'assicurazione **infortuni** effettuata nel 2019, le cui polizze sono state stipulate prima del 31.12.2000 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione sulla **vita** effettuata nel 2019, le cui polizze sono state stipulate prima del 31.12.2000 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione avente ad **oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente**, le cui polizze sono state stipulate a partire dal 01.01.2001 con versamento effettuato nel corso del 2019 (importo massimo riconosciuto euro 530,00 – risparmio fiscale massimo euro 101,00);
- Certificazione di pagamento dell'assicurazione avente ad **oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**, a condizione che la compagnia assicurativa non abbia alcuna possibilità di recesso, con versamento effettuato nel corso del 2019 (importo massimo riconosciuto euro 1.291,14 – risparmio fiscale massimo euro 245,00, **al netto** però dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente);

Importante: al fine di poter usufruire del maggior limite di detrazione, ciò deve emergere **inequivocabilmente** dalla documentazione allegata, in caso contrario, considereremo la detrazione sull'importo inferiore di € 530,00;

- Certificazione di pagamento dell'assicurazione aventi per oggetto il rischio di **eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1.1.2018** e relative a unità immobiliari ad uso abitativo con versamento effettuato nel corso del 2019;
- Erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (p.e. quota associativa EMVA) pagate nel 2019 (importo massimo riconosciuto euro 1.300,00 – risparmio fiscale massimo euro 247,00);
- Contributi per forme pensionistiche complementari e individuali pagati nel 2019;
- Quietanze di pagamenti volontari per contributi in precedenza obbligatori e per riscatti degli anni di servizio militare, di università, per la ricongiunzione di periodi assicurativi, etc.. (anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico); **in caso di pagamenti rateali** allegare il conteggio degli interessi: sono ammessi in deduzione i contributi versati **al netto degli interessi**;
- Quietanze di pagamento di contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare - max. 1.549,37 Euro (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane);
Importante: per poter effettuare il calcolo dell'importo deducibile si devono poter rilevare dalla documentazione le **ore effettivamente lavorate** in ogni trimestre.
- Cartelle esattoriali riguardanti i contributi obbligatori pagati nel 2019:
 - alle casse di liberi professionisti;
 - a consorzi a partecipazione obbligatoria.

3.2 Interessi passivi

Attestazioni di pagamento degli interessi passivi corrisposti nel 2019 relativi a:

- mutui ipotecari per **l'acquisto** dell'abitazione principale (detrazione massima consentita: 19% di 4.000,00 ovvero € 760,00). Qualora l'importo del mutuo ecceda il costo di acquisto dell'immobile, la quota di interessi passivi detraibili deve essere ridotta proporzionalmente.
Da allegare:
 - copia contratto di mutuo
 - copia contratto di acquisto (inclusa la parcella del notaio, se pagata nel 2019)
- mutui per ristrutturazioni (stipulati nell'anno 1997);

- mutui agrari (la detrazione viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati);
- mutui per la **costruzione** dell'abitazione principale (detrazione massima consentita: 19% di 2.582,80 ovvero € 491,00);
 - copia contratto di mutuo
 - costi di costruzione complessivi:
- Importante:** Eventuali contributi pubblici a copertura degli interessi passivi devono essere documentati ed allegati.

3.3 Prestazioni mediche (per favore allegare i documenti originali)

Importante: Deve anche essere allegata la documentazione relativa agli eventuali **rimborsi** di spese percepiti da parte di assicurazioni o dall'azienda sanitaria o da Società di Mutuo Soccorso (p.e. EMVA) a copertura delle spese mediche sostenute. **Se non dovessero essere allegati rimborsi di spese, procederemo alla detrazione delle spese mediche al 100%.**

Se i **documenti consegnati per i figli a carico** (fatture mediche o altre detrazioni) dovessero essere detratti soltanto al 50%, perché il coniuge nella sua dichiarazione dei redditi detrae anche il 50%, sul documento deve essere riportato a mano "50%"; se sul documento non c'è alcuna indicazione, l'importo sarà detratto al 100%. Visto che la detrazione spetta solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro, è più conveniente se un solo coniuge detrae il 100%.

- Fatture mediche, cliniche e oculistiche pagate nel 2019. Tali spese potranno essere detratte solo se superano complessivamente l'importo minimo di euro 129,11;
 - Dal **01/01/2008** non è più possibile tenere conto di scontrini fiscali sui quali il codice fiscale è scritto a mano (per favore **non** allegare scontrini privi di codice fiscale).
 - Dal **01/01/2010** per la detrazione delle spese per medicinali è necessario presentare uno scontrino fiscale o un documento simile emesso dalla farmacia dal quale risultano il codice fiscale, il tipo di medicinale (codice AIC) e la quantità acquistata.
- Se l'importo complessivo delle spese mediche sostenute nel 2019 supera euro 15.493,71, si può ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.
 - barrare, se intende ripartire le detrazioni in quattro quote annuali costanti;
- Spese sostenute per l'assistenza domiciliare di persone non autosufficienti fino ad un importo complessivo di euro 2.100,00. Tale detrazione presuppone che il reddito del contribuente non superi euro 40.000,00 (detrazione massima consentita € 399,00). Lo stato di non autosufficienza deve risultare da una certificazione medica (per favore da allegare).
- Spese veterinarie sostenute nel 2019 per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; anche in questo caso la deduzione spetta qualora tali spese superino l'importo annuo complessivo di euro 129,11- e per un massimo di euro 387,34- (detrazione massima consentita: 19% di 258,23 ovvero € 49,00);
- Eventuali **rimborsi** di spese **ottenuti** da parte di assicurazioni o dall'azienda sanitaria o da Società di Mutuo Soccorso (p.e. EMVA) a copertura delle spese mediche sostenute.

3.4 Spese per portatori di handicap

- per favore allegare la documentazione di riconoscimento della condizione di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge del 05/02/1992 n. 104;
- Spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli adattati per portatori di handicap, per mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e quelle per sussidi tecnici e informatici pagati nel 2019;
 - barrare, se intende ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti;
- Spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione;
- Attestato di pagamento della polizza assicurativa avente per oggetto il rischio morte finalizzato alla tutela delle persone con disabilità grave, relativo ai premi pagati nel 2019, (importo massimo riconosciuto euro 750,00 – risparmio fiscale massimo euro 142,50, **al**

netto però dei premi per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o di invalidità permanente);

- Spese per l'acquisto (detrazione dell'intero ammontare del costo sostenuto) e mantenimento (detrazione forfetaria di euro 1.000€) di cani guida;
 - barrare, se intende ripartire le detrazioni per l'acquisto in quattro quote annuali costanti
- Spese sostenute nel 2019 per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi.

3.5 Ristrutturazioni edilizie di immobili abitativi (50%)

- Dati catastali dell'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia **OPPURE**
- Domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
- Concessione edilizia/autorizzazione edilizia/denuncia inizio attività DIA **OPPURE**
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale viene dichiarata la data di inizio lavori e la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere **non** necessitino di alcun titolo abilitativo allegando copia di un documento di identità valido;
- Copia della comunicazione all'Azienda sanitaria/Ispettorato del lavoro (inclusa copia della raccomandata e ricevuta di ritorno) **prima** dell'inizio lavori **oppure** copia dell'avvenuta notifica preliminare **telematica** del cantiere¹⁸ **prima** dell'inizio dei lavori (inclusa copia della conferma di invio);
- Fatture pagate nel 2019;
- Ricevute dei bonifici bancari del 2019 con indicazione della legge “art. 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e art. 16-bis TUIR 917/1986”, del codice fiscale del contribuente, della Partita Iva del beneficiario della dicitura “pagamento fattura n. xx del xx/xx/2019”;
- Ricevute di pagamento dell'ICI/IMU/IMI/IMIS pagata dal 1997 in poi (se dovuta);
- Dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori nei casi in cui i lavori sono effettuati dal detentore – **conduttore o comodatario** - dell'immobile (se soggetto diverso dai familiari conviventi) indicando inoltre gli **estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo**;
- spese sostenute nel 2019 per gli interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica su edifici ricadenti nelle zone sismiche¹⁹ ad alta pericolosità (zone 1 e 2) riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive;
- nel 2019 è stata trasferita con **vendita o permuta o donazione** un'abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi di recupero edilizio? SI NO
 - dati catastali dell'unità immobiliare trasferita: p.ed. _____ sub _____ p.m. _____
 - per trasferimenti dal 17/9/11 detrazione: venditore acquirente

Ristrutturazioni edilizie per interventi su parti comuni condominiali²⁰ (50%)

La documentazione che certifica le spese per interventi sulle parti comuni condominiali viene prodotta dall'amministratore di condominio oppure in un "condominio minimo"²¹ senza ammi-

18 <https://www.baustellenmeldungbz.it/auth/login> oppure <https://www.baustellenmeldungbz.it/Benutzerhandbuch.pdf> In Alto Adige dal 01.04.18 la notifica preliminare del cantiere deve essere effettuata telematicamente

19 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003

20 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.5.14, punto 4.3.: Se al fine di beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, i comproprietari in “condomini minimi”, anche senza amministratore, **hanno richiesto il codice fiscale del condominio, tutti gli adempimenti** previsti dalla richiamata disposizione devono essere eseguiti **a nome del condominio** stesso.

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la questione e con **circolare n. 3/E del 2.3.16** ha disposto che non è più necessario in presenza di “condomini minimi” richiedere il codice fiscale del condominio. Con ciò devono ritenersi pertanto superate le indicazioni precedentemente fornite (vedasi circolare n. 11/E del 21.5.14 e risoluzione n. 74/E del 27.8.15). Per le spese sostenute va inserito nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Al fine della deduzione delle spese in questione restano validi i presupposti normativi previsti in materia e la correttezza e completezza della relativa documentazione.

21 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata: si è in presenza di un condominio anche in presenza di **due** soli comproprietari (esistenza di **due** distinte unità immobiliari in uno stesso fabbricato di proprietà di **due** soggetti).

nistratore²² da uno dei comproprietari:

- certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- certificazione dell'amministratore del condominio che attesti la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e dalla quale risulta il nominativo del beneficiario;
- certificazione dell'amministratore del condominio che attesta l'avvenuto pagamento delle spese nell'anno 2019;

in un "condominio minimo" con codice fiscale:

- documenti giustificativi di cui al punto 3.5. delle spese relative alle parti comuni intestati al condominio (eventuali abilitazioni amministrative necessarie, fatture, bonifici, ...);
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- copia tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute.

in un "condominio minimo" senza codice fiscale:

Premesso che sia stato osservato quanto riportato al punto 3.5., nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il **codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico:**

codice fiscale: _____

Spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%)

Spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione e sostenute nel **2019** (importo massimo riconosciuto euro 10.000.- – risparmio fiscale massimo euro 5.000.-, ripartito in 10 rate annuali di pari importo, risparmio fiscale fino a 500 €/anno);

Importante: La detrazione spetta solo se le spese sono state **sostenute nel 2019** e per l'immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia (vedasi 3.5) con inizio lavori non anteriore **al 01.01.2018** e solo per acquisti di beni agevolati nuovi e finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato. La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere **ANTERIORE** a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Nel 2020 non sarà più possibile acquistare mobili e grandi elettrodomestici riferiti a lavori di ristrutturazione con data inizio lavori anteriore al 01.01.2019. Il bonus può essere richiesto una sola volta per ogni singola unità di abitativa. Pertanto, se una delle persone aventi diritto (proprietario/utilizzatore/familiare convivente/...) ha già portato in detrazione degli importi negli anni precedenti, questi devono essere detratti dall'importo per il 2019. Nel caso in cui l'importo massimo di € 10.000 fosse già stato utilizzato per un'unità immobiliare, non sarebbe più possibile portare in detrazione altri importi per nuovi lavori nella stessa unità.

- fatture pagate nel 2019;
- ricevute dei bonifici bancari.

Comunicazione all'ENEA degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico²³

In caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico e spese per l'acquisto di grossi elettrodomestici, con almeno una classe energetica pari ad A+ - ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A – deve essere inviata telematicamente la comunicazione all'ENEA con la seguente documentazione:

²² Il "condominio minimo" è un edificio composto da un numero non superiore a **otto** condòmini; prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 l'articolo 1129 C.C. faceva riferimento a **quattro** condòmini.

²³ vedasi nostra circolare n. 99 del 17.12.19 tenendo conto delle successive proroghe di legge

- fatture pagate nel 2019;
- ricevute dei bonifici bancari del 2019;
- copia **firmata** della comunicazione all'ENEA²⁴;
- ricevuta di presentazione telematica all'ENEA (codice CPID).

Interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte - „bonus verde“ (36%)²⁵

Sono detraibili le spese sostenute per interventi relativi alla “sistemazione a verde” di aree scoperte private (giardini, piante, realizzazione di coperture a verde, terrazze, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi comprese anche le spese di progettazione), effettuati con pagamento tracciabile nel 2019 (importo massimo riconosciuto euro 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo – risparmio fiscale massimo euro 1.800.-, ripartito in 10 rate annuali di pari importo, risparmio fiscale fino a 180 €/anno)

- fatture pagate nel 2019;
- ricevute dei bonifici bancari del 2019.

3.6 Risparmio energetico (50-65%, 70/75%, 80/85%)

- Fatture pagate nel 2019;
- Ricevute dei bonifici bancari del 2019 con indicazione della legge “art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296”, del codice fiscale del contribuente, della Partita Iva del beneficiario della dicitura “pagamento fattura n. xx del xx/xx/2019”;
- lavori svolti (art. 1, commi 344-347, Legge n. 296/06):
 - la riqualificazione energetica di edifici esistenti
 - gli interventi sull'involucro di edifici esistenti/finestre
 - l'installazione di pannelli solari
 - la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
 - acquisto e posa in opera di schermature solari²⁶
 - acquisto e posa in opera di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
 - acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative (tali dispositivi devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici e consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto)
 - altri interventi di risparmio energetico _____
- copia certificazione del tecnico (se necessario);
- copia attestato di certificazione energetica (se necessario);
- copia **firmata** della comunicazione all'ENEA²⁷;
- ricevuta di presentazione telematica all'ENEA (codice CPID).

24 Sito internet per la comunicazione degli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** 2018: <https://ristrutturazioni2018.enea.it/> Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 01.01.18-31.12.18 la comunicazione deve essere inviata entro il 1.4.19. Sito internet per la comunicazione degli interventi di recupero dal 2019: <https://detrazionifiscali.enea.it> Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 1.1.19-11.3.19 la comunicazione deve essere inviata entro il 9.6.19 e per interventi con fine lavori dal 12.3.19 la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine lavori. Per interventi di recupero del patrimonio edilizio che si traducono in un risparmio energetico con data fine lavori 1.1.20-24.3.20 la comunicazione deve essere inviata entro il 23.6.20 e per interventi con fine lavori dal 25.3.20 la comunicazione deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine lavori.

25 art. 1, commi 12-15, Legge n. 205/2017 e circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 31.5.2019, detrazione introdotta dalla Finanziaria 2018 ed estesa al 2020 dal art.10, DL n. 162/19

26 ai sensi dell'allegato M del Dlgs del 3/11/2006

27 Sito internet per la comunicazione degli **interventi di risparmio energetico** 2018: <https://finanziaria2018.enea.it> ; Sito internet per la comunicazione degli interventi di risparmio energetico dal 2019: <https://detrazionifiscali.enea.it> Per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori dal 1.1.19 – 11.3.19 la comunicazione è da inviare entro il 9.6.19, mentre per gli interventi con fine lavori dal 12.3.19 la comunicazione è da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori / collaudo. Per gli interventi di risparmio energetico con fine lavori dal 1.1.20 – 24.3.20 la comunicazione è da inviare entro il 23.6.20, mentre per gli interventi con fine lavori dal 25.3.20 la comunicazione è da inviare entro 90 giorni dalla fine lavori / collaudo.

Lavori per risparmio energetico per interventi su parti comuni condominiali²⁸

La documentazione che certifica le spese per interventi sulle parti comuni condominiali viene prodotta dall'amministratore di condominio oppure in un "condominio minimo"²⁹ **senza amministratore³⁰ da uno dei comproprietari:**

- certificazione dell'amministratore del condominio che attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti;
- certificazione dell'amministratore del condominio che attesti la somma di cui il contribuente può tener conto ai fini della detrazione e dalla quale risulta il nominativo del beneficiario;
- certificazione dell'amministratore del condominio che attesti l'avvenuto pagamento delle spese da parte del singolo condomino, condizione necessaria per la detrazione nell'anno 2019;

in un "condominio minimo" con codice fiscale:

- documenti giustificativi di cui al punto 3.6. delle spese relative alle parti comuni intestati al condominio (eventuali abilitazioni amministrative necessarie, fatture, bonifici, ...);
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali;
- copia tabella millesimale di ripartizione delle spese sostenute.

in un "condominio minimo" senza codice fiscale:

Premesso che sia stato osservato quanto riportato al punto 3.6, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato il **codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico:**

codice fiscale: _____

Informiamo che i condomini in luogo di beneficiare della detrazione della spesa sostenuta per il risparmio energetico di parti comuni degli edifici condominiali **dal 2016** possono cedere il credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati:

- bonus non ceduto bonus ceduto

- dal **01.01.2009** le agevolazioni "contributo provinciale" e "detrazione nel 730" **non sono più cumulabili**. Pertanto si deve optare per una delle due forme di agevolazione.

La preghiamo di barrare una casella per domanda:

È stata fatta domanda per il contributo provinciale? SI NO

Quale tipo di agevolazione intende richiedere?

Contributo provinciale detrazione nel modello 730

- nel **2019** è stata trasferita con **vendita o permuta o donazione** un'abitazione sulla quale sono stati eseguiti interventi di riqualificazione energetica? SI NO
- dati catastali dell'unità immobiliare trasferita: p.ed. _____ sub _____ p.m. _____
- per trasferimenti dal 17/9/11 detrazione : venditore acquirente

28 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.5.14, punto 4.3.: Se al fine di beneficiare della detrazione fiscale per i lavori di ristrutturazione sulle parti comuni, i comproprietari in "condomini minimi", anche senza amministratore, **hanno richiesto il codice fiscale del condominio, tutti gli adempimenti** previsti dalla richiamata disposizione devono essere eseguiti **a nome del condominio stesso.**

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti l'Agenzia delle Entrate ha riesaminato la questione e con **circolare n. 3/E del 2.3.16** ha disposto che non è più necessario in presenza di "condomini minimi" richiedere il codice fiscale del condominio. Con ciò devono ritenersi pertanto superate le indicazioni precedentemente fornite (vedasi circolare n. 11/E del 21.5.14 e risoluzione n. 74/E del 27.8.15). Per le spese sostenute va inserito nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Al fine della deduzione delle spese in questione restano validi i presupposti normativi previsti in materia e la correttezza e completezza della relativa documentazione.

29 Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2008 e la giurisprudenza ivi richiamata: si è in presenza di un condominio anche in presenza di **due** soli comproprietari (esistenza di **due** distinte unità immobiliari in uno stesso fabbricato di proprietà di **due** soggetti).

30 Il "condominio minimo" è un edificio composto da un numero non superiore a **otto** condòmini; prima delle modifiche apportate dalla legge n. 220 del 2012 l'articolo 1129 c.c. faceva riferimento a **quattro** condòmini.

3.7 Erogazioni liberali

Importante: allegare il **bollettino postale** o la **ricevuta bancaria** attestante il pagamento (senza bancabile la donazione non è detraibile)

- Erogazioni liberali a favore della chiesa pagate nel 2019;
- Erogazioni liberali a paesi del terzo mondo effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali a favore della Società di cultura “La Biennale di Venezia” effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali ai partiti politici effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non lucrative (ONLUS) effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali a favore delle ricerca scientifica ³¹effettuate nel 2019;
- Erogazioni liberali a favore istituti scolastici per innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta formativa effettuate nel 2019.

3.8 Detrazioni per contratti di locazione

Importante: allegare copia del contratto d'affitto **registrato** con i dati di registrazione e con il versamento dell'**ultima imposta di registro** – se dovuto - e con l'**ultimo modello RLI trasmesso all'Agenzia delle Entrate** (qualora non siano già depositati presso il nostro Studio)

- detrazione per contratto di locazione per l'abitazione principale: la detrazione spetta esclusivamente se il reddito complessivo è inferiore a Euro 30.987,41.-. Se viene allegata l'**attestazione di conformità da parte di un'associazione degli inquilini o dei locatori** debitamente firmata, la detrazione spetta in forma maggiorata.
- detrazione per canone di locazione spettante ai giovani tra 20 e 30 anni per l'abitazione principale: la detrazione spetta nei primi 3 anni dalla stipula del contratto ed esclusivamente se il reddito complessivo è inferiore a Euro 15.493,71.-.
- detrazione per i lavoratori dipendenti, titolari di un contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro: la detrazione spetta nei primi 3 anni dal trasferimento della residenza.
- detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa; detrazione massima consentita: 19% di 2.633,00 ovvero € 500,00; (dal 01.01.2012 sono detraibili anche gli affitti pagati nella comunità europea³²); escluse le sub locazioni;
- detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli per i coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore a 35 anni (risparmio fiscale massimo euro 1.200,00).

3.9 Deduzioni per figli e formazione

- Tasse universitarie pagate nel 2019;

Importante:

Per la detrazione delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso università **non statali/private** vengono stabiliti annualmente³³, con un decreto del Ministero dell'Istruzione, gli importi massimi per ciascuna facoltà universitaria.

Per la detrazione delle spese di istruzione sostenute per la frequenza di corsi di istruzione presso università **straniere** si deve fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare e alla zona

31 Art. 1 comma 353 Legge 266/2005

32 Legge Europea C-4059 (SWZ 2.9.11); Legge comunitaria 2010 n.217 del 15.12.11 art.16; Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 6.5.16, punto 2.2; sono detraibili anche gli affitti pagati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.

33 art. 15, comma 1, lett. e) TUIR; Per la detrazione delle spese di istruzione alle università la misura è stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) da emanare entro il 31 dicembre di ogni anno. Gli importi sono distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede il corso di studio (Nord/Centro/Sud e isole). Gli importi per il 2019 sono rilevabili nel decreto del MIUR del 19.12.19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11.2.20, n.34)

geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente. Gli studenti altoatesini fanno riferimento ai limiti previsti per le università situate al nord.

Vi preghiamo quindi di allegare la documentazione da cui si possa evincere la corrispondente facoltà universitaria.

- Spese di istruzione sostenute per la frequenza delle scuole materne, elementari, medie e superiori, nonché per la mensa scolastica nelle scuole elementari, medie e superiori per un importo annuo non superiore ad euro 800,00 per alunno/studente (detrazione massima euro 152,00);
- Spese sostenute dai genitori per la frequenza dell'asilo nido³⁴ fino ad un importo annuo per figlio (per i figli di età compresa tra 3 mesi e 3 anni) pari ad euro 632,00 (detrazione massima euro 120,00);

Importante:

Qualora in presenza di bambini con malattie croniche per supporto presso la propria abitazione oppure per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici/privati autorizzati **si ricevesse dall'INPS il "bonus asilo nido"³⁵, non si potrà usufruire di ulteriori detrazioni per la frequenza dell'asilo nido nella dichiarazione dei redditi.**

Se non dovessero essere allegati documenti per eventuali contributi fruiti, procederemo alla detrazione delle spese per la frequenza dell'asilo nido al 100%.

- Spese per attività sportiva **dilettantistica** dei ragazzi (palestre, piscine ed altri) con età compresa tra 5 e 18 anni (importo massimo riconosciuto euro 210,00 – risparmio fiscale massimo euro 40,00).

3.10 Altri

- Fatture e ricevute per spese funebri pagate nel 2019 per la morte di persone indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse (l'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550 euro);
- Spese per abbonamento trasporto pubblico** (importo massimo riconosciuto euro 250,00 – risparmio fiscale massimo euro 47,50): è possibile scaricare da internet https://www.sii.bz.it/richiesta_altoadige_pass/index.php?page=expense_reports.request una ricevuta relative alle spese sostenute nel 2019 (Trasporto pubblico: detraibili le spese per gli abbonamenti 20xx); vi preghiamo di allegare tale documento;
- Ricevute per gli alimenti **pagati** nel 2019 al coniuge legalmente separato o divorziato:
 - Copia del decreto giudiziario;
 - Codice fiscale del percettore
 Nell'importo **non** devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli.
- deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi nel periodo 1.1.14-31.12.17 da destinare alla locazione con canone concordato per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (deduzione massima annuale pari a 7.500 euro);
- Detrazione del 19% dell'importo dei **canoni di leasing** pagati nel 2019 per l'**acquisto** di unità immobiliari da destinare ad **abitazione principale**, ai contribuenti che, alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55.000 euro;
- Fatture che riguardano il risanamento di edifici di interesse artistico e culturale³⁶ (beni soggetti a regime vincolistico) pagate nel 2019 (allegare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 DPR n. 445/2000 presentata al Ministero per i beni e le attività culturali --Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma; tel. 06.6723.2980; email: urp@beniculturali.it -- relativa alle spese effettivamente sostenute per i quali si ha diritto alla detrazione dalla quale risultano la necessità della spesa e l'importo detraibile OPPURE allegare la certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza dalla quale risultano la

³⁴ art. 2, comma 6, della Legge n. 203 del 2008

³⁵ art.1, comma 355, Legge n. 232 del 2016

³⁶ ai sensi dell'art. 1 Legge 1089/39 e decreto 1409/63

necessità della spesa e l'importo detraibile); questa detrazione è cumulabile con quella per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50%³⁷.

- Spese per intermediazione immobiliare per l'**acquisto** della prima casa (importo massimo riconosciuto euro 1.000,00 – risparmio fiscale massimo euro 190,00).

4 Redditi

Informiamo che al punto 4 elenchiamo i redditi più importanti da dichiarare nel modello 730. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a prendere visione delle istruzioni³⁸ del modello 730/2020 (periodo d'imposta 2019).

4.1 Affitti

Importante: si prega di comunicare qualsiasi cambiamento per iscritto e tempestivamente, poiché una acquisizione immediata è necessaria per la predisposizione della dichiarazione per il 2019 e per l'eventuale calcolo dell'IMU/IMI/IMIS per il 2020.

- Elenco degli affitti incassati nel 2019 per ogni immobile; ai clienti interessati alleghiamo alla presente circolare anche l'**elenco degli immobili locati**³⁹.

Vi preghiamo di verificare nella colonna “Locatario” il nome del locatario indicato e di inserire i dati di registrazione del contratto, cioè la data di registrazione, serie, codice ufficio, numero registrazione (p.e. Agenzia delle Entrate di Bolzano, registrato il 1/7/2016 al n. 3/2980).

Nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la riga sotto la colonna “Contratti non sup. 30 gg.”.

È inoltre da indicare nella lista il **canone complessivo** di competenza dell'anno **2019**:

- **o** nella colonna “Cedolare”, se per il contratto è stata esercitata l'opzione per il regime di tassazione alternativo⁴⁰
- **o** nella colonna denominata “Irpef/Ires”, se per il contratto viene applicato il regime ordinario di tassazione (tassazione progressiva).

Se nel corso dell'anno si sono verificate **diverse situazioni per uno stesso immobile** (abitazione principale, immobile tenuto a disposizione, locato, ecc.), occorre indicare tutte le situazioni riferite ad ogni immobile distintamente nelle righe corrispondenti (p.e. immobile 1,00: dato in locazione a canone “concordato” con tassazione ordinaria dal 01/01/2019 – 30/06/2019; a disposizione dal 01/07/2019 – 31/08/2019; locato a canone “concordato” con cedolare secca dal 01/09/2019 – 31/12/2019).

Per favore allegare (qualora la documentazione non sia già depositata presso il nostro Studio):

- Copia della **lettera raccomandata** inviata all'inquilino con la relativa **ricevuta attestante l'invio della raccomandata** con cui si è comunicata l'**opzione** per l'assoggettamento a **cedolare secca** dei canoni di locazione⁴¹; l'invio della lettera raccomandata deve essere effettuato in occasione della prima registrazione, negli anni successivi, ovvero in occasione dei rinnovi **solamente nel caso in cui l'opzione per la cedolare secca non sia stata espressamente inserita nel contratto di locazione.**

La **lettera raccomandata** con la quale il locatore informa l'inquilino che intende rinunciare al diritto di aggiornare i canoni di locazione, deve essere inviata **PRIMA** della consegna, ovvero dell'invio del **mod. RLI** all'Agenzia delle Entrate in sede di prima registrazione ovvero di rinnovo del contratto di locazione. Per gli anni successivi la raccomandata deve essere inviata all'inquilino entro il termine per il pagamento

37 istruzioni mod.730/quadro E

38 Agenzia delle entrate – cittadini - dichiarazioni – 730 – modello e istruzioni

39 Lista affitti fabbricati

40 art. 3, D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011

41 art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998

dell'imposta di registro annuale ed in ogni caso **PRIMA** della consegna ovvero dell'invio del mod. RLI.

La raccomandata deve essere inviata all'inquilino in occasione di ogni proroga del contratto di locazione.

- Copia del mod. **RLI**⁴² presentato nel 2019 e/o **2020** con la ricevuta di consegna / invio telematico dove si trovano i rispettivi dati di registrazione: ufficio territoriale, anno, serie e numero, ovvero "codice identificativo" del contratto;
- Copia del **contratto** di locazione **registrato** con i dati di registrazione.
- Locazione di immobili dati in **locazione a canone "convenzionale"**⁴³ sulla base di accordi locali in comuni con alta densità abitativa (ulteriore riduzione del canone del 30%): allegare
 - la copia del contratto registrato con i dati di registrazione;
 - indicare l'anno dell'ultima dichiarazione ICI/IMU/IMI/IMIS per l'unità abitativa;
 - copia dell'**attestazione di conformità**⁴⁴ rilasciata dall'associazione degli inquilini o dei locatori, che hanno sottoscritto l'accordo territoriale, qualora sia prevista nell'accordo territoriale.
- immobili soggetti a regime vincolistico**: indicare il canone annuo complessivo del 2019 degli immobili soggetti a tutela artistica locati.

Comune catastale (CC)	Particella edificale (p.ed.)	sub	non locato:abitazione principale/comodato/altro	locato: canone annuo complessivo €

- Locazioni di immobili situati **all'estero** e imposte ivi versate:
 - indicare lo stato estero:
 - indicare il canone annuo complessivo:
 - indicare le imposte versate **all'estero**:

4.2 Lavoro dipendente e assimilati (Modello CU)

Attenzione: Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e se l'ultimo datore di lavoro non ha effettuato il conguaglio, è obbligatorio presentare la dichiarazione dei redditi.

- Certificazione del sostituto d'imposta per lavoro dipendente o assimilati (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per pensioni (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa (CU);
- Certificazione del sostituto d'imposta per i compensi di collaborazione coordinata e continuativa svolta per associazioni sportive;
 - per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa è applicabile il TFR (trattamento di fine rapporto)? - **in questo caso dev'essere presentato il mod. Redditi;**
 - SI NO
- Sussidi di disoccupazione;
- INAIL indennità giornaliera;

42 Modello "Registrazione Locazioni Immobili" (RLI) obbligatorio dal 01.04.14

43 Legge n. 431 del 9/12/1998

44 Per **contratti di locazione in Alto Adige** vedasi ns. Circolare n. 19 del 23.02.19 e ns. Circolare n.45 del 09.04.20: il nuovo accordo territoriale per il comune di **Bolzano** è entrato in vigore il **01.01.19**, pertanto, per tutti i **contratti** di locazione **agevolati** stipulati a partire da tale data è obbligatorio ottenere prima della registrazione all'Agenzia delle Entrate l'attestazione di conformità da parte di un'associazione degli inquilini o dei locatori per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. **Dal 01.02.2020** valgono le stesse regole per le agevolazioni fiscali inerenti i contratti di locazione agevolati stipulati nei comuni di Merano, Lana, Laives, Appiano e Lagundo. Per i contratti di locazione al di fuori dell'Alto Adige: poiché il decreto ministeriale del 16.1.17 (articolo 1, comma 8) è vincolante per i contratti di locazione stipulati a partire dal 31.3.17, è necessario verificare, prima di stipulare un nuovo contratto, se è entrato in vigore un nuovo accordo territoriale nel comune in cui si trova l'immobile a partire dal 31.3.17 e quali disposizioni esso contiene.

- Borse di studio; '
- Gettoni di presenza;
- Compensi ad amministratori.

Importante: L'INPS e l'INAIL non inviano più il CU per posta. Qualora foste sprovvisti unicamente del modello CU dell'INPS, potremmo richiederlo direttamente noi in nome Vostro laddove in possesso di copia di un Vostro valido documento d'identità e di **delega firmata nel nostro Studio**. Clienti nuovi dovrebbero fornirci anche copia del CU dell'anno scorso.

- Dobbiamo richiedere il Suo CU all'INPS? SI No
 Dobbiamo richiedere il Suo CU all'INAIL? Si No

4.3 Partecipazioni

- Redditi da partecipazione a società semplice;
 - in agricoltura: estratto catastale qualora la società sia proprietaria dell'immobile e indicazione della quota di partecipazione;
 - indicazione di partecipazioni d'opera;
- Certificazione dei dividendi incassati nel 2019 nel caso di partecipazioni qualificate⁴⁵;
- partecipazioni a società di persone o ad imprese familiari, qualora la stessa dichiarazione non venga prodotta dal nostro Studio (**presentazione mod. Redditi Quadro RH**);
- Prospetto di calcolo delle plusvalenze per la cessione di partecipazione (**in aggiunta presentazione mod. Redditi Quadro RT**).

4.4 Redditi estero

Importante: Tutti i beni detenuti all'estero (immobili, obbligazioni, azioni, partecipazione, c/c bancari, interessi c/c bancari, barche, quadri, gioielli,...) devono essere dichiarati nel modello Redditi 2020 per l'anno 2019 nella **sezione RW**⁴⁶;

- Redditi percepiti all'estero ed imposte ivi versate (p.e. **pensioni estere, locazioni di immobili siti all'estero**);
- qualora nel corso del 2019 siano stati portati o detenuti all'estero strumenti finanziari o importi di denaro senza l'ausilio di intermediari finanziari nazionali (banche o SIM), tali importi dovranno essere indicati nel mod. Redditi Quadro RW.

4.5 Altri redditi

- Certificati o elenco degli assegni periodici **percepiti** nel 2019 dall'ex-coniuge;
- Certificazioni delle retribuzioni di attività professionale non esercitata abitualmente incassate nel 2019;
- Certificazioni comprovanti compensi resi ad associazioni sportive dilettantistiche incassati nel 2019;
- nel 2019 Le sono stati concessi beni in godimento di beni d'impresa (mobili o immobili)?
in caso affermativo, indicare il reddito diverso pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo pattuito per la concessione in godimento del bene:
Euro _____
- Certificazioni comprovanti altre forme di reddito.

5 Rimborsi

relativi a spese che sono state **detratte negli scorsi anni**;

- Certificati di rimborsi di spese mediche tramite assicurazioni, unità sanitarie, Provincia autonoma di Bolzano, ecc. (punto 3);
- Certificati dei rimborsi ricevuti riguardanti:
 - Tassa salute;
 - INPS;

⁴⁵ 2% ovvero 5% per società quotate in borsa ovvero 20% o 25% per società non quotate

⁴⁶ Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10.10.2009

- credito d'imposta IRPEF.

6 Crediti d'imposta

- Crediti d'imposta per capital gains negativi (copia Redditi/2019 per 2018 - quadro RT e RX qualora non già presenti in Studio) ed eventuali compensazioni con il modello F24;
- Crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa (allegare il primo ed il secondo contratto d'acquisto).

7 Amministratori di condomini e comproprietari in un "condominio minimo" (quadro K)

- Elenco dei **fornitori** del condominio (con indicazione del loro codice fiscale) con fatture per acquisti di beni e servizi nel 2019 di importo **superiore** a Euro 258,23 IVA inclusa (non devono essere indicati: le forniture di acqua, energia elettrica e gas e le prestazioni di servizi soggette a ritenuta d'acconto);
- Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K anche i **dati catastali** degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio sulle parti comuni condominiali.

8 Variazioni

Qualora in relazione ad uno dei seguenti ambiti si fosse verificato nel corso del **2019 o all'inizio del 2020** una modifica della situazione giuridica o di fatto, siete pregati di consegnare in Studio la relativa nuova documentazione:

ambito	documentazione
famiglia	<input type="checkbox"/> stato di famiglia
residenza	<input type="checkbox"/> certificato di residenza
proprietà immobiliare o fondiaria	<input type="checkbox"/> copia contratto di compravendita
locazione immobiliare	<input type="checkbox"/> copia contratto di locazione
variazione destinazione terreno	<input type="checkbox"/> copia dichiarazione dell'avvenuta variazione
	<input type="checkbox"/>

Data:

Firma: